

ACCORDO AZIENDALE

(50421A)

Il giorno 29-5-95 presso la Direzione Generale dell'ARPA Spa, tra le OOSS CGIL, CISL, UIL E FAISA CISAL in persona dei signori RICCI, TROIANI, DI CREDICO E MAUGIONE e l'ARPA Spa rappresentata da DOTT CELI E DAL DOTT. IACOBUCCI

SI PREMETTE

- che è insorta controversia tra le parti circa l'interpretazione dell'art. 2120 C.C. nel testo sostituito dall'art. 1 L. 297 del 1982, ritenendo le OOSS che l'ARPA non abbia considerato nel conteggio dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto le indennità di £. 30.000 mensili, di £. 570 e £. 500 per ogni giornata di effettiva prestazione e di £. 5.000 per ogni effettiva giornata lavorata nella domenica, di cui rispettivamente ai punti 3, 4 e 5 dell'Acc. Naz. 21 maggio 1981, nonchè i compensi per lavoro straordinario;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, allo scopo di porre fine al contenzioso instauratosi e di disciplinare la materia, visto il 2° co. dell'art. 2120 C.C. così come sostituito dalla L. 29.05.1982 n. 297, tra le parti si conviene quanto segue:

- Art. 1 - La premessa è pattizia e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- Art. 2 - Ai dipendenti in servizio le indennità di presenza ed effettiva prestazione di cui all'Acc. Naz. 21.05.81, pp. 4-5, effettivamente corrisposte nel mese di maggio 1982, saranno ricalcolate ove ne ricorrano i presupposti, nella indennità di anzianità.
- Art. 3 - I compensi per lavoro straordinario saranno ricalcolati, con le modalità di cui ai seguenti articoli, nel trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti in servizio, nonchè, ove ne ricorrano i presupposti, nell'indennità di anzianità.
- Art. 4 - Lo straordinario utile ai fini della base di calcolo dell'indennità di anzianità e del TFR è ~~quello non~~

(50421A)

*Ricci*  
*Troiani*

*ARPA*

*C. Celi*  
*D. Iacobucci*

pari

(settanta per cento)

~~inferiore~~ alla percentuale del 70% del totale annuo.  
L'importo così come sopra determinato, diviso per 13,5,  
rappresenta la quota annua da calcolare nel T.F.R. a  
titolo di straordinario.

- Art. 5 - A norma dell'art. 5, 2° co. L. 297/82, la retribuzione oraria per lavoro straordinario indicata mensilmente nei cedolini paga verrà depurata del corrispondente valore dei punti di contingenza congelata.
- Art. 6 - Per il calcolo dello straordinario nell'indennità di anzianità, ove ne ricorrano i presupposti, saranno utilizzati gli stessi criteri descritti nei precedenti articoli 4 e 5.
- Art. 7 - Il presente accordo si estende, nei limiti della prescrizione, al personale cessato dal servizio <sup>e loro aventi causa</sup> /cui le differenze per tale titolo saranno restituite, a richiesta, maggiorate dell'interesse legale nonché al personale che nel frattempo abbia usufruito dell'anticipazione del TFR..
- Art. 8 - Contestualmente al ricalcolo, e con decorrenza annuale, sarà consegnato al personale dipendente il prospetto meccanografico del TFR maturato.

hh

Per esec. an.

Solvo ratifica del Consiglio di Amm./ne

Adriano  
G. Alic  
M. M.  
C. C.